



Città di Stessa
(Provincia di Chieti)
Medaglia di Bronzo al Valor Civile



Settore V
Risorse Umane – Attività Produttive – Polizia Amm.va

ORDINANZA N. 58/2011

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA – ANNO 2012.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che l'articolo 50 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i attribuisce al Sindaco la competenza al coordinamento ed alla riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali;
- che l'art. 1, comma 129, della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 stabilisce che i comuni, sentite le organizzazioni provinciali aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle imprese del commercio, dei consumatori e dei sindacati, individuano le giornate domenicali o festive nelle quali gli esercenti, per propria libera scelta, possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva sancito dall'art. 1, comma 126, della medesima legge;
- che si sta attendendo l'iter legislativo di approvazione delle modifiche da parte della Regione Abruzzo all'art. 34 della L.R. n. 17/2010;
- Ritenuto di dover provvedere a determinare in via propedeutica e nelle more dell'approvazione della Regione Abruzzo delle modifiche all'art. 34 della L.R. n. 17/2010, il calendario di deroghe per la chiusura domenicale e festiva degli esercizi di vendita al dettaglio per i primi mesi dell'anno 2012;

CONSIDERATO:

- che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 150 del 21 aprile 2011, (*Gazz. Uff. 27 aprile 2011, n. 18, 1° serie speciale*) ha dichiarato la illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 34 della L.R. 17/2010 e dell'art. 2 della L.R. 38/2010;
- che, pertanto, la deroga alla chiusura domenicale e festiva non è più condizionata alla chiusura infrasettimanale ed al principio della rotazione dei lavoratori;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i;

Vista la L.R. 11/2008;

Vista la L.R. 17/2010,

ORDINA

Per l'anno 2012 i seguenti criteri per l'apertura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio:

ART. 1 - ORARIO DI APERTURA E DI CHIUSURA

Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente provvedimento.

ART. 2 - FASCIA ORARIA

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico tutti i giorni feriali della settimana dalle ore 07,00 alle ore 22,00.

Nell'ambito della fascia di cui al comma precedente, l'esercente non può superare il limite di 13 ore giornaliere.



Città di Stessa
(Provincia di Chieti)
Medaglia di Bronzo al Valor Civile



Gli esercizi commerciali, all'interno dei suddetti limiti giornalieri di apertura e di chiusura, hanno facoltà di svolgere l'attività senza interruzioni o con intervallo pomeridiano.

ART. 3 - MEZZI DI INFORMAZIONE

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante idoneo cartello o con altri mezzi di informazione.

ART. 4 - CHIUSURA INFRASETTIMANALE

La chiusura settimanale di mezza giornata è FACOLTATIVA.

L'esercente può scegliere qualsiasi giorno infrasettimanale per effettuare la mezza giornata di chiusura fermo restando l'obbligo di comunicare la scelta al Comune e di informare idoneamente il pubblico.

In caso di mancata comunicazione al Comune si intende che l'esercizio commerciale continuerà ad osservare la mezza giornata di chiusura settimanale attualmente praticata.

ART. 5 - APERTURA DOMENICALE O FESTIVA

Gli esercizi commerciali possono derogare per l'anno 2012, a propria libera scelta, dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva secondo le seguenti modalità:

<i>Mese</i>	<i>Giorni</i>
Gennaio	6 - 8 - 15 - 22 - 29
Febbraio	05 - 12 - 19
Marzo	4 - 11 - 18
Aprile	1 -----
Maggio	
Giugno	
Luglio	
Agosto	
Settembre	
Ottobre	
Novembre	
Dicembre	

Di riservare con successivo provvedimento integrativo della presente e nelle more della conclusione dell'iter legislativo di approvazione delle modifiche da parte della Regione Abruzzo all'art. 34 della L.R. 17/2010, l'adozione di ogni eventuale ulteriore atto in conseguenza di detta modifica legislativa.

ART. 6 - ESERCIZI SPECIALIZZATI IN MATERIA PREVALENTE

Le disposizioni della presente ordinanza non si applica alle tipologie di attività contemplate dall'articolo 1, comma 136, della L.R. 11/2008 e s.m.i.

ART. 7 - NORME ABROGATE

La presente ordinanza entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2012, ed è sostitutiva delle precedenti che regolano gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio.



Città di Atessa
(Provincia di Chieti)
Medaglia di Bronzo al Valor Civile



ART. 8 - SANZIONI

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma prevista all'art. 1, comma 139, della L.R. 16.07.2008, n. 11 e s.m.i.

I Vigili Urbani e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà portata a conoscenza degli operatori di settore mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Atessa all'indirizzo www.comunediatessa.it.

Dalla Residenza Municipale 27.12.2011

IL SINDACO
Arch. Nicola CICCHITTI